

Publicato il 29/05/2019

N. 00621/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00609/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. impresa sociale o.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Chiara Forneris, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Sciolla in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 92;

*contro*

Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 123;

Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo, in persona del direttore generale *pro tempore*, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

C.I.L.T.E. s.c.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria dell'a.t.i. con Coesa s.c.s. a r.l. e La Dua Valadda s.c.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Gili e Alessia Quilico, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Gili in Torino, corso Matteotti, n. 31;

Coesa s.c.s. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, La Dua Valadda s.c.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Consorzio di cooperative sociali Il Deltaplano s.c.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e La Fonte s.c.s. o.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituite in giudizio;

*e con l'intervento di*

*ad adiuvandum:*

Società italiana Avvocati amministrativisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Crosetti, Benedetta Lubrano, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Crosetti in Torino, corso Principe Eugenio, n. 9;

Associazione Amministrativisti.It, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Andrea Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Camera degli Avvocati amministrativisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Togna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

con il ricorso principale:

- della nota prot. 3873 del 19 maggio 2017 con cui il C.I.S.S. di Pinerolo ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione al r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda del servizio di assistenza domiciliare;

- della determinazione del Direttore del C.I.S.S. Pinerolo n. 203 del 19 maggio 2017;
  - della nota C.I.S.S. prot. n. 4009 del 24 maggio 2017;
  - del verbale n. 2 delle operazioni di gara nella parte in cui il seggio di gara non ha escluso dalla procedura il r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda;
  - della nota C.I.S.S. prot. 2555 del 4 aprile 2017;
  - del verbale n. 3 delle operazioni di gara;
  - della nota C.I.S.S. prot. 2930 del 13 aprile 2017;
  - della determinazione n. 125 del 12 aprile 2017 di nomina della commissione di gara;
  - dei verbali n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 delle operazioni di gara e delle tabelle A, B, C, D ed E allegate al verbale di gara n. 8;
  - della determinazione n. 178 del 9 maggio 2017;
  - del provvedimento, ove adottato, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, presentata dalla ricorrente in data 15 giugno 2017;
  - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali in particolare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e tutti i documenti allegati, nonché i chiarimenti resi dalla stazione appaltante e tutta la documentazione di gara, ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato;
- nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto, ove *medio tempore* stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo o dall'A.S.L. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, e per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo ad escludere dalla gara o a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, a modificare il punteggio attribuito all'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e della ricorrente, con collocazione al primo posto della graduatoria della Coop. Animazione Valdocco s.c.s., con aggiudicazione del servizio in favore di quest'ultima, ed a stipulare il contratto d'appalto con la medesima o,

in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda con riferimento al punteggio attribuito dal commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all'esame totale delle offerte tecniche; in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda; in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell'illegittima composizione della commissione di gara; in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa;

con i motivi aggiunti del 3 luglio 2017:

- del verbale n. 11 della seduta della commissione di gara in data 19 giugno 2017;
  - delle minute utilizzate dai commissari di gara per la valutazione delle offerte tecniche, acquisite agli atti di gara nella seduta del 19 giugno 2017;
  - delle tabelle A, B, C e D, come rettificate e modificate nella seduta del 19 giugno 2017;
  - del verbale n. 12 della seduta della commissione di gara del 23 giugno 2017;
  - della nota prot. n. 4885 del 22 giugno 2017 con cui è stata convocata la seduta pubblica per la lettura della rettifica del verbale n. 8 e seguenti;
  - della determinazione n. 276 del 28 giugno 2017 con cui il responsabile dell'area servizio sociale professionale ha approvato i verbali n. 11 e n. 12 e la graduatoria definitiva, collocando al primo posto il r.t.i. controinteressato, ed ha confermato l'aggiudicazione del servizio in favore del r.t.i. controinteressato e le valutazioni relative alla congruità dell'offerta dell'aggiudicatario;
  - della nota prot. n. 5126 del 29 giugno 2017 con cui il C.I.S.S. ha comunicato la conferma dell'aggiudicazione in favore del r.t.i. controinteressato;
- nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto, ove *medio tempore* stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall'A.S.L. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E.

- Coesa - La Dua Valadda;

con i motivi aggiunti del 3 febbraio 2018:

- della determinazione n. 14 del 15 gennaio 2018, a firma del Direttore del C.I.S.S. di Pinerolo, mai comunicata alla ricorrente, con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio in favore del r.t.i. controinteressato per l'ambito territoriale di competenza del C.I.S.S. di Pinerolo ed è stata fissata dall'1 febbraio 2018 la decorrenza della gestione del servizio da parte del r.t.i. controinteressato;

- di ogni altro provvedimento, allo stato non conosciuto, relativo al procedimento volto alla stipulazione del contratto d'appalto tra il r.t.i. controinteressato e il C.I.S.S. Pinerolo e l'A.S.L. TO3;

nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto, ove *medio tempore* stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall'A.S.L. TO3;

con i motivi aggiunti del 12 marzo 2018:

- per l'annullamento del “Contratto di appalto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per l'ambito territoriale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo periodo 01/02/2018-31/01/2021”, stipulato in data 1 febbraio 2018 tra il C.I.S.S. Pinerolo e il r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza con il deposito nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte da parte del C.I.S.S. Pinerolo in data 19 febbraio 2018;

- della nota prot. 11277 dell'1 febbraio 2018 dell'A.S.L. TO3 di autorizzazione all'inizio dell'attività da parte del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto parimenti conoscenza con il deposito nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte;

- della determinazione n. 21 del 14 febbraio 2018 del direttore dell'A.S.L. TO3, di recepimento della determina del C.I.S.S. Pinerolo n. 14 del 15 gennaio 2018, con cui è stata data efficacia all'aggiudicazione del servizio al r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda;

- della nota prot. 16425 del 15 febbraio 2018 con cui l'A.S.L. TO3 ha comunicato alla ricorrente l'adozione della determinazione n. 21 del 14 febbraio 2018;

nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall'A.S.L. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda;

nonché per la declaratoria dell'illegittimità:

- dell'aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e della sua necessaria esclusione in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente;

- dell'aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda in ragione dell'errata quantificazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, nonché dell'illegittimità del procedimento di rettifica dei punteggi attribuiti ai sub-criteri A.3.1 e A.3.2 dell'offerta del r.t.i. controinteressato, con conseguente rideterminazione dei punteggi finali e collocazione della ricorrente al primo posto della graduatoria;

- in via subordinata, dell'aggiudicazione in ragione della mancata richiesta di giustificazioni al r.t.i. controinteressato per lo svolgimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;

- in via di ulteriore subordine, dell'intera procedura di gara a causa dell'illegittima composizione della commissione di gara;

e per la conseguente condanna del C.I.S.S. di Pinerolo:

- a escludere dalla gara e dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, ad aggiudicare il servizio alla ricorrente e a stipulare il contratto d'appalto con quest'ultima o, in via subordinata, a disporre la rinnovazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda;

- in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell'illegittima composizione della commissione di gara;
  - in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa;
- con i motivi aggiunti del 9 maggio 2018:
- per l'annullamento, con il quarto motivo aggiunto, del contratto di appalto avente ad oggetto “l’Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per l’ambito territoriale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo e per parte del Distretto Sanitario del Pinerolese coincidente con il territorio del “C.I.S.S.” Durata 36 mesi – CIG: derivato: 7367575B37” stipulato tra l’A.S.L. TO3 e il r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 11 aprile 2018, con il deposito effettuato dal C.I.S.S. Pinerolo nel giudizio n. 718/2018 R.G. Consiglio di Stato;
  - per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall’A.S.L. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e per la declaratoria dell'illegittimità dell'aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e della sua necessaria esclusione in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente;
  - dell'illegittimità dell'aggiudicazione a favore del r.t.i. controinteressato;
  - in via subordinata, dell'illegittimità dell'aggiudicazione, in ragione della mancata richiesta di giustificazioni al r.t.i. controinteressato per lo svolgimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;
  - in via di ulteriore subordine, dell'illegittimità dell'intera procedura di gara a causa dell'illegittima composizione della commissione di gara;
- e per la conseguente condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a escludere dalla gara e dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria di

importo inferiore a quello richiesto e per mancanza dei requisiti di partecipazione, aggiudicando il servizio alla ricorrente e stipulare il contratto d'appalto con quest'ultima;

- a modificare il punteggio attribuito all'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e della ricorrente, con assegnazione di 60 punti all'offerta tecnica della ricorrente e conseguente collocazione al primo posto della graduatoria della Animazione Valdocco s.c.s., con aggiudicazione del servizio in favore di quest'ultima;

- in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, con riferimento al punteggio attribuito dal commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all'esame totale delle offerte tecniche;

- sempre in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda;

- in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell'illegittima composizione della commissione di gara;

- in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio intercomunale Servizi sociali di Pinerolo e dell'a.t.i. C.I.L.T.E. s.c.s. - Coesa s.c.s. a r.l. - La Dua Valadda s.c.s., coi relativi allegati;

Vista l'ordinanza della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2019 nella causa C-54/18;

Vista l'istanza di fissazione dell'udienza del 22 febbraio 2019, presentata ai sensi dell'art. 80 c.p.a.;

Visti i documenti, la memoria e la replica del Consorzio intercomunale Servizi sociali di Pinerolo;

Visti i documenti, la memoria e la replica della ricorrente;

Vista la memoria dell'a.t.i. C.I.L.T.E. s.c.s. - Coesa s.c.s. a r.l. - La Dua Valadda s.c.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con ricorso notificato in data 19 giugno 2017, la Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. impresa sociale o.n.l.u.s. (d'ora in avanti solo "la Valdocco"), seconda classificata con il punteggio complessivo di 94,86, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti presupposti del servizio di assistenza domiciliare per anziani al r.t.i. C.I.L.T.E. s.c.s. - Coesa s.c.s. a r.l. - La Dua Valadda s.c.s. (d'ora in avanti solo "r.t.i. C.I.L.T.E.", dal nome della mandataria), classificatosi primo con il punteggio complessivo di 98,55, disposta dal Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo (d'ora in avanti solo "C.I.S.S.") in data 19 maggio 2017, per il periodo compreso tra l'1 giugno 2017 e il 31 maggio 2020, ossia per la durata di 36 mesi.

2. Con sentenza non definitiva del 13 novembre 2017, n.1192, questa Sezione ha respinto il primo, il quarto, il quinto, ed il sesto motivo del ricorso principale, riproposti coi motivi aggiunti del 3 luglio 2017, con i quali La Valdocco ha censurato la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria e, in via gradualmente subordinata, il giudizio di non anomalia dell'offerta e la composizione della commissione giudicatrice.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza del 13 giugno 2018, n. 3635, ha parzialmente confermato la predetta sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, del 13 novembre 2017, n.1192, ed ha sospeso il giudizio, ai sensi dell'articolo 79 c.p.a., limitatamente al motivo di appello relativo alla composizione della commissione giudicatrice, sino alla definizione del presente giudizio.

3. Con il secondo motivo di ricorso, riproposto con il terzo dei motivi aggiunti del 3 luglio 2017, la Valdocco ha censurato l'ammissione alla gara del r.t.i. C.I.L.T.E. deducendo la nullità del contratto di avvalimento stipulato tra la mandante Coesa s.c.s. a r.l. e il consorzio di cooperative sociali Il Deltaplano per la prova del possesso del requisito di partecipazione della pregressa esperienza professionale, richiesto dall'articolo 11 del disciplinare di gara.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso, riproposto con il quarto dei motivi aggiunti del 3 luglio 2017, la s.c. Valdocco ha altresì censurato l'ammissione alla gara del r.t.i. C.I.L.T.E. per la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra la quota di partecipazione al r.t.i. e il possesso dei requisiti di qualificazione, richiesta dall'articolo 13 del disciplinare di gara.

3.2. Per entrambi i predetti motivi, relativi alla carenza dei requisiti di partecipazione alla gara, la ricorrente ha formulato istanza di remissione in termini per errore scusabile, in quanto gli stessi sono stati proposti oltre il termine decadenziale di cui all'articolo 120, comma 2 *bis*, del c.p.a..

3.3. Nel costituirsi in giudizio, sia l'amministrazione aggiudicatrice che il r.t.i. aggiudicatario hanno eccepito preliminarmente l'irricevibilità dei predetti motivi di ricorso, aventi ad oggetto l'illegittimità dell'ammissione alla gara del r.t.i. C.I.L.T.E., in quanto proposti oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente, avvenuta in data 13 aprile 2017.

4. Con ordinanza collegiale del 17 gennaio 2018, n. 88, questa Sezione ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea due questioni pregiudiziali interpretative in relazione al secondo ed al terzo motivo del ricorso principale, reiterati con il terzo ed il quarto dei motivi aggiunti del 3 luglio 2017, ed ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 79 c.p.a..

In particolare la Sezione ha dubitato della compatibilità dell'articolo 120, comma 2 *bis*, del c.p.a. con gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con l'articolo 47

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 1, paragrafo 1, comma quarto, e paragrafo 3 della Direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 nella parte in cui:

- a) fissa il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni alla stessa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, decorrente dalla pubblicazione dello stesso sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma primo, del codice dei contratti pubblici;
- b) sanziona l'omessa impugnazione del provvedimento di cui sub a) con l'inammissibilità dell'impugnazione per illegittimità derivata degli atti successivi delle procedure di affidamento.

La Sezione ha dubitato, in particolare, della compatibilità con il diritto dell'Unione dell'obbligo imposto al concorrente di impugnare le ammissioni o le non esclusioni di tutti i concorrenti in un momento in cui non gli è dato ancora conoscere chi sarà l'aggiudicatario o il vantaggio concreto che egli potrà comunque ritrarre dalla contestazione dell'aggiudicazione.

Pertanto, in assenza di un interesse concreto ed attuale, non si giustificerebbe il notevole sacrificio economico conseguente al predetto obbligo, derivante dalla compromissione potenziale della posizione del ricorrente agli occhi dell'amministrazione aggiudicatrice, anche ove si consideri l'incidenza dei contenziosi attivati sui requisiti reputazionali dell'impresa.

Inoltre, nella maggior parte delle ipotesi, i ricorsi avverso le ammissioni sarebbero proposti senza una preventiva soddisfacente conoscenza della documentazione di gara, la cui divulgazione è impedita, prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 53, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici.

5. Con ordinanza del 14 febbraio 2019, pronunciata nella causa C-54/18, la Corte di Giustizia ha affermato che gli articoli 1 e 2 *quater* della direttiva

89/665, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che:

a) <<non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti l'ammissione o l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata>>;

b) <<non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che, in difetto di un ricorso avverso una decisione di un'amministrazione aggiudicatrice entro il termine di trenta giorni dalla loro comunicazione, agli interessati sia preclusa la facoltà di eccepire l'illegittimità di tali provvedimenti nell'ambito di un ricorso diretto contro gli atti successivi, in particolare avverso le decisioni di aggiudicazione, purché tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati, solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata e purché, a causa di particolari circostanze o in considerazione di talune delle loro modalità, non vengano pregiudicati i diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sanciti dall'art. 47 della Carta>>;

c) il termine decadenziale di trenta giorni fissato dal legislatore nell'articolo 120, comma 2 *bis* c.p.a. <<è, in linea di principio, compatibile con il diritto dell'Unione>>, in particolare con l'articolo 2 *quater* della direttiva 89/665 per cui il termine per impugnare deve essere pari ad almeno dieci giorni civili, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o al candidato,

se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, o ad almeno quindici giorni civili dalla data della ricezione, a condizione che la comunicazione della decisione <<sia accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti>>;

d) la fissazione di un breve e ragionevole termine decadenziale è funzionale alla maggiore rapidità possibile del ricorso e, dunque, alla sua efficacia e garantisce la certezza del diritto ma solo dal momento in cui il ricorrente abbia avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della violazione delle disposizioni che afferma essersi verificata;

e) la compatibilità delle norme interne con il diritto euro-unitario è pertanto subordinata alla condizione che i provvedimenti comunicati siano accompagnati da una <<relazione dei motivi pertinenti>> di contenuto tale da garantire che gli interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata.

La relazione dei motivi pertinenti è posta a presidio anche dell'efficacia del controllo giurisdizionale, che presuppone la conoscenza della motivazione, in base alla quale il ricorrente deve poter decidere con piena cognizione di causa se gli sia utile adire il giudice il quale, a sua volta, è posto in condizioni di sindacare la legittimità dell'atto solo mediante il controllo sulla motivazione;

f) è sufficiente il mero rischio dell'offerente di essere leso da una presunta violazione del diritto dell'Unione << a giustificare un immediato interesse ad impugnare detto provvedimento, indipendentemente dal pregiudizio che può inoltre derivare dall'assegnazione dell'appalto ad un altro candidato>>;

g) spetta al giudice del rinvio verificare se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la Cooperativa Animazione Valdocco sia effettivamente venuta a conoscenza o sarebbe potuta venire a conoscenza, grazie alla comunicazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del provvedimento di ammissione del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 29 del codice dei contratti pubblici, dei motivi di illegittimità del suddetto provvedimento dalla stessa lamentati,

vertenti sul mancato deposito di una cauzione provvisoria dell'importo richiesto e sull'omessa dimostrazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione, e se essa sia stata quindi posta effettivamente in condizione di proporre un ricorso entro il termine di decadenza di 30 giorni di cui all'articolo 120, comma 2-*bis*, del codice del processo amministrativo>>.

In particolare la Corte ha demandato al giudice del rinvio pregiudiziale l'accertamento se, dal combinato disposto degli articoli 29, comma 1, e 53, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, che disciplinano l'accesso alla documentazione delle offerte e la sua divulgazione, non fosse del tutto esclusa la possibilità per la ricorrente di venire effettivamente a conoscenza dell'illegittimità del provvedimento di ammissione del raggruppamento di imprese aggiudicatario dalla stessa lamentata;

h) il giudice nazionale deve fornire alla normativa interna che è chiamato ad applicare un'interpretazione conforme agli obiettivi della direttiva 89/665 e, ove ciò non sia possibile, dovrà disapplicare le disposizioni nazionali contrarie a tale direttiva dal momento che l'art. 1, par. 1, della stessa è incondizionato e sufficientemente preciso per essere fatto valere nei confronti di un'amministrazione aggiudicatrice.

6. In data 19 febbraio 2019 la segreteria della Sezione ha comunicato alle parti l'ordinanza della Corte di Giustizia 14 febbraio 2019 sulla causa C-54/18 e, in data 22 febbraio 2019, la Valdocco ha depositato istanza di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 80 c.p.a..

7. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

8. Vengono all'attenzione del Collegio i motivi secondo e terzo del ricorso principale, riproposti con i successivi motivi aggiunti, relativi alla mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla aggiudicataria del servizio, all'esito della pronuncia che la Corte di Giustizia ha reso con l'ordinanza del 14

febbraio 2019 sulla causa C-54/18 e dei principi interpretativi vincolanti in essa affermati.

9. La stazione appaltante e la controinteressata hanno riproposto con memorie difensive l'eccezione di irricevibilità dei predetti motivi di ricorso, già formulata con le memorie di costituzione, in quanto l'illegittimità dell'ammissione del r.t.i. C.I.L.T.E. per carenza dei requisiti di partecipazione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione delle ammissioni e non contestualmente all'impugnazione dell'aggiudicazione.

Esse sostengono che, applicando i principi espressi dalla Corte di Giustizia, la ricorrente si sarebbe trovata, già con la comunicazione delle ammissioni, nella concreta possibilità di conoscere, facendo ricorso allo strumento dell'accesso, la documentazione contenuta nelle buste amministrative delle offerenti in tempo utile per proporre il ricorso entro il termine di cui all'articolo 120, comma 2 *bis*, c.p.a. e che l'onere informativo della <<relazione dei motivi pertinenti>>, per come inteso dalla ricorrente, si porrebbe in contrasto con il principio di economicità dell'azione amministrativa.

Il mancato tempestivo ricorso della ricorrente all'accesso ai documenti contenuti nella busta amministrativa renderebbe pertanto imputabile esclusivamente alla stessa lo spirare del termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

10. L'eccezione preliminare di irricevibilità per tardività della notificazione dei motivi secondo e terzo del ricorso è infondata.

10.1. L'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che <<tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi...alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi... devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33>>.

L'ammissione degli otto concorrenti alla procedura di selezione è stata pubblicata sul profilo del committente, corredata dei verbali della Commissione di gara, ed è stata altresì comunicata alla ricorrente con nota del C.I.S.S. del 13 aprile 2017.

Con d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in vigore dal 20 maggio 2017, l'articolo 29 comma 1 è stato integrato con la previsione che <<al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2 *bis*, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali>> e che <<il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2 *bis*, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredata da motivazione>>.

Anche per la versione originaria dell'articolo 29, comma 1, - applicabile alla presente fattispecie *ratione temporis* poiché il termine decadenziale per impugnare l'ammissione del r.t.i. C.I.L.T.E. è spirato il 13 maggio 2017, ossia in data anteriore rispetto all'entrata in vigore delle predette integrazioni - ove nessun riferimento espresso si riscontra alla motivazione delle esclusioni o delle ammissioni, la Corte di Giustizia ha fornito un'interpretazione della norma compatibile col diritto euro-unitario ed in particolare con l'articolo 47 della Carta per cui ogni operatore economico deve essere posto in grado di valutare *ex ante*, prima di proporre un ricorso che possa definirsi effettivo, di verificare dalla motivazione dell'atto di ammissione o di esclusione e dalla documentazione che lo correda la sussistenza della violazione del diritto euro-unitario che ritiene di aver subito.

10.2. Dalla nota prot. 2930 del 13 aprile 2017, con la quale il C.I.S.S. Pinerolo ha comunicato alla ricorrente che in data 13 aprile 2017 tutte le ditte

partecipanti sono state ammesse alla gara in oggetto, e dal verbale n. 3 delle operazioni del seggio di gara ad essa allegato, pubblicato pure sul profilo del committente unitamente ai verbali di gara n. 1 e n. 2 del 3 aprile 2017, non si riscontra alcun riferimento al fatturato specifico dell'ultimo triennio dichiarato dal r.t.i. C.I.L.T.E., oggetto del secondo motivo di ricorso, terzo dei motivi aggiunti, né alla percentuale di partecipazione al r.t.i. delle mandatarie, sulla scorta delle quali la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare il possesso dei requisiti di qualificazione, né alla quota dei servizi analoghi dichiarati dalla mandante La Dua Valadda, né tantomeno al ricorso all'avvalimento da parte della mandante Coesa.

10.3. Dalla mera comunicazione di ammissione ricevuta e dai verbali alla stessa allegati e pubblicati sul profilo del committente la ricorrente non avrebbe potuto, dunque, conoscere gli specifici profili di illegittimità dell'ammissione del r.t.i. C.I.L.T.E., conosciuti solo in seguito all'accesso agli atti di gara successivo all'aggiudicazione con la visione delle domande di partecipazione e del D.G.U.E. della s.c. La Dua Valadda, del Coesa Pinerolo, della s.c.s. La Fonte e del consorzio Il Deltaplano, nonché del contratto di avvalimento stipulato tra Coesa e Il Deltaplano.

Dai verbali n. 1 e n. 2 pubblicati sul profilo del committente risulta infatti solo l'elenco delle otto ditte che hanno presentato tempestivamente il plico, l'integrità di ciascuno dei plichi pervenuti alla stazione appaltante e la generica rispondenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta n. 1 prodotta dai concorrenti a quanto richiesto nel bando e nel disciplinare di gara.

Dal verbale n. 3, pure esso pubblicato sul profilo del committente, risulta invece che il r.t.i. C.I.L.T.E. ha correttamente e tempestivamente prodotto la documentazione integrativa richiesta con l'avvio del soccorso istruttorio e che questa risulta completa e regolare ma nessun riferimento è ivi contenuto all'oggetto di tale integrazione, ossia agli elenchi dei servizi di assistenza domiciliare svolti fino alla concorrenza dell'importo richiesto nel bando,

anomalia già riscontrata nel verbale n. 2, né tantomeno vi è traccia del ricorso all'avvalimento dei requisiti.

10.4. Osserva il Collegio che da tale documentazione, resa disponibile dalla stazione appaltante, la ricorrente non avrebbe potuto comprendere appieno l'illegittimità della ammissione del r.t.i. C.I.L.T.E. in violazione del diritto euro-unitario, poiché le reali motivazioni dell'ammissione non sono ricavabili dalle generiche formule che attestano la regolarità della documentazione prodotta.

Nessun rimprovero può essere tuttavia mosso alla ricorrente in ordine alla mancata ed intempestiva informazione mediante ricorso all'accesso dei documenti contenuti nella busta amministrativa sulle motivazioni che sorreggono l'ammissione delle concorrenti perché l'onere informativo è posto dall'articolo 120, comma 2 *bis*, in via esclusiva a carico della stazione appaltante.

10.5. Ritiene il Collegio che da una lettura sistematica degli articoli 29 e 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, al concorrente non è precluso in via assoluta di accedere alla documentazione contenuta nella busta amministrativa in seguito alla comunicazione delle ammissioni alla gara degli offerenti e tuttavia, nel caso di specie, in assenza di una specifica relazione sia pure sintetica predisposta dalla stazione appaltante sulle motivazioni che hanno determinato le predette ammissioni, alla ricorrente è stata di fatto preclusa la possibilità di conoscere le ragioni della illegittimità del provvedimento di ammissione del raggruppamento di imprese aggiudicatario, dalla stessa successivamente lamentate con l'impugnativa dell'aggiudicazione.

10.6. Deve perciò ritenersi che la ricorrente, a causa della mancata evasione dell'onere informativo minimo richiesto alla stazione appaltante, non sia stata posta nelle condizioni di proporre un ricorso consapevole entro il termine di decadenza di trenta giorni di cui all'articolo 120, comma 2 *bis*, del codice del processo amministrativo, che la C.G.U.E. ha ritenuto congruo a condizione che il provvedimento che contiene le ammissioni o le esclusioni dei

concorrenti sia corredato da una <<relazione sui motivi pertinenti>> che, nel caso di specie, la stazione appaltante non ha mai comunicato ai partecipanti.

Ritiene il Collegio che non necessariamente la <<relazione sui motivi pertinenti>> debba tradursi in un atto autonomo e distinto rispetto ai documenti di gara, quali i verbali delle sedute della Commissione e gli atti in essi richiamati, ma che la stessa possa ricavarsi anche in via di ricostruzione cronologica e sistematica degli stessi, purché tale ricostruzione non si riveli particolarmente difficoltosa per un operatore medio del settore di riferimento.

10.7. Pertanto la norma di cui all'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti, nella versione antecedente alle specificazioni apportate con il d.lgs. n. 56 del 2017, con le quali è richiesta espressamente la motivazione delle ammissioni e delle esclusioni ai fini della decorrenza del termine decadenziale per la loro impugnazione, non è conforme agli obiettivi della direttiva 89/665 che sono quelli di favorire la presentazione di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile e di garantire la certezza del diritto.

Ove infatti l'ammissione della concorrente non sia accompagnata da una <<relazione dei motivi pertinenti>>, tale da garantire che gli interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione europea, il termine decadenziale di cui all'articolo 120, comma 2 *bis*, non decorre e i vizi lamentati possono essere fatti valere secondo le regole ordinarie della conoscenza degli stessi successiva al provvedimento di aggiudicazione.

Tale norma deve essere pertanto interpretata in senso conforme agli obiettivi della Direttiva 665/89 che, per essere formulati in maniera chiara, precisa e incondizionata, devono trovare applicazione immediata negli Stati membri.

Pertanto, in assenza di idonea e sufficiente motivazione sull'ammissione del r.t.i. C.I.L.T.E., la ricorrente non avrebbe potuto proporre un ricorso efficace entro il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione delle ammissioni e dalla loro pubblicazione sul profilo del committente.

In conclusione, i motivi secondo e terzo del ricorso principale, ripetuti nel terzo e nel quarto dei motivi aggiunti del 3 luglio 2017, devono essere dichiarati ricevibili.

11. Affermata la ricevibilità dei due motivi di ricorso occorre a questo punto procedere all'escussione nel merito degli stessi invertendone l'ordine di trattazione.

12. Con il terzo motivo di ricorso (quarto dei motivi aggiunti) la ricorrente ha censurato la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra la percentuale di partecipazione al r.t.i. e la percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione.

Il motivo è fondato.

12.1. L'articolo 13 del disciplinare di gara prevede che, in caso di r.t.i. orizzontale, quale è quello costituito da C.I.L.T.E. s.c.s., Coesa s.c.s. a r.l. e La Dua Valadda s.c.s., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 % e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% e comunque in misura corrispondente alla partecipazione all'a.t.i..

La mandante La Dua Valadda s.c.s. ha dichiarato di partecipare al r.t.i. C.I.L.T.E. con una quota pari al 24,80%, corrispondente alla quota di esecuzione del servizio di assistenza.

Essa avrebbe dovuto pertanto dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale dell'esperienza acquisita mediante lo svolgimento di servizi di assistenza domiciliare nella medesima percentuale.

12.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla stazione appaltante e dalla controinteressata, la previsione dell'articolo 13 del disciplinare di gara deve essere interpretata secondo il principio di necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e il possesso dei requisiti di qualificazione, costantemente affermato da questa Sezione (T.a.r. Piemonte, sezione I, 6 giugno 2018, n. 704, e 10 marzo 2017, n. 347) e non come deroga a detto principio.

Il principio di necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e il possesso dei requisiti di qualificazione è stato da ultimo valorizzato in senso garantista dell'affidabilità dei concorrenti, dal Cons. St., Adunanza Plenaria, sentenza 27 marzo 2019, n. 6, con la quale il Consiglio di Stato ha affermato il principio che l'impresa associata partecipa alla gara nei limiti dei propri requisiti di qualificazione, a prescindere dalla natura del raggruppamento, dall'entità dello scostamento e dalla circostanza che il raggruppamento posseda nel suo insieme il requisito sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dell'oggetto dell'appalto.

12.3. La tesi sostenuta dalla stazione appaltante e dalla controinteressata, per cui l'articolo 13 del disciplinare avrebbe derogato al principio di necessaria corrispondenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e quota dei requisiti di qualificazione, in quanto richiederebbe alle mandanti il possesso dei requisiti nella misura minima del 10%, non può essere accolta.

12.4. Quello di corrispondenza tra la quota di partecipazione al raggruppamento e la percentuale dei requisiti di qualificazione è infatti un principio immanente nel sistema ed è posto a garanzia dell'affidabilità che la stazione appaltante deve poter riporre negli operatori economici che partecipano ad una competizione.

Esso è riconfermato nell'articolo 48, commi 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 50 del 2016 ove si ribadisce che ogni mandante deve possedere i requisiti di qualificazione in misura coerente alla quota che andrà ad eseguire.

Pertanto la *lex specialis* ben può prevedere, come accaduto nel caso di specie, una percentuale di qualificazione in misura superiore a quella esecutiva minima, come la percentuale minima del 10% richiesta alle mandanti per il possesso dei requisiti di qualificazione, anche ove la quota di partecipazione al r.t.i. fosse inferiore.

Il principio di corrispondenza tra la quota di partecipazione e la percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione può essere pertanto derogato solo in eccesso e non in difetto rispetto all'effettivo possesso di questi ultimi, i

quali devono dunque essere sempre posseduti in misura pari o superiore rispetto alla quota di partecipazione al r.t.i..

12.5. Nessun valore può essere riconosciuto infine alla produzione documentale depositata in giudizio dal r.t.i. C.I.L.T.E., con la quale ha dimostrato che La Dua Valadda possiede comunque il requisito di qualificazione in una percentuale inferiore, comunque insufficiente, pari al 18,51%, perché non è ammessa alcuna integrazione postuma del requisito mancante, il quale avrebbe dovuto essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

12.6. Alla mancanza del requisito di qualificazione in capo alla mandante La Dua Valadda, nella misura corrispondente alla quota di partecipazione al r.t.i., deve conseguire l'esclusione del r.t.i. C.I.L.T.E. dalla gara per impossibilità della stazione appaltante di verificare l'effettiva affidabilità dello stesso nello svolgimento del servizio.

12.7. Il terzo motivo di ricorso (quarto dei motivi aggiunti del 3 luglio 2017) deve essere dunque accolto.

13. L'accoglimento del motivo che precede imporrebbe, per ragioni di economia processuale, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale, ripetuto con il terzo motivo aggiunto, con il quale la ricorrente ha censurato l'ammissione alla gara del r.t.i. C.I.L.T.E. per mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale rappresentati dal fatturato specifico complessivo richiesto dall'articolo 11 del disciplinare di gara, in misura non inferiore ad euro 1.3000.000,00, per i servizi svolti nell'ultimo triennio e dall'elenco dei principali servizi prestati nello specifico settore dell'assistenza domiciliare effettuati nell'ultimo triennio.

Il motivo, nel merito, è fondato.

La mandante Coesa, sprovvista di entrambi i predetti requisiti di capacità tecnico-professionale, ha presentato un contratto di avvalimento con il consorzio Il Deltaplano il quale, a causa della mancata indicazione delle

modalità di prestito dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'avvalente, deve considerarsi nullo per indeterminatezza dell'oggetto.

Esso è pertanto inidoneo a comprovare il possesso del requisito in capo alla mandante e, dunque, la sua affidabilità e la sua specifica esperienza nel settore di riferimento (in senso conforme T.a.r. Piemonte, sez. I, 17 aprile 2015, n. 631).

Anche per questa ragione il r.t.i. C.I.L.T.E. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto la stazione appaltante non è stata posta in grado di valutare l'affidabilità della concorrente nella realizzazione del servizio, desumendola dalla pregressa esperienza e non solo dalla garanzia finanziaria posta a disposizione dall'avvalsa.

14. Deve essere pertanto annullata l'ammissione alla gara del r.t.i. C.I.L.T.E. per mancanza dei requisiti di partecipazione e di conseguenza deve essere annullata, per invalidità derivata, l'aggiudicazione del servizio al r.t.i. C.I.L.T.E..

15. A causa dell'annullamento dell'aggiudicazione per invalidità derivata dall'annullamento dell'ammissione alla gara del r.t.i. C.I.L.T.E., deve essere dichiarata la inefficacia del contratto stipulato tra il C.I.S.S. Pinerolo e la A.s.l. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E., ai sensi dell'articolo 122 c.p.a..

Il Collegio, tenuto conto della durata complessiva del servizio, pari a 36 mesi, della circostanza che l'esecuzione del servizio è iniziata in data 1 febbraio 2018 ed è stata svolta per soli 14 mesi sui complessivi 36, ossia per circa un terzo della durata contrattuale, della disponibilità al subentro dichiarata dalla ricorrente e dell'incidenza non particolarmente pregiudizievole del mutamento del gestore del servizio per l'interesse pubblico alla sua ottimale esecuzione, bilanciati gli interessi delle parti con l'interesse pubblico, dichiara l'inefficacia del contratto a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.

16. La ricorrente, che è risultata seconda classificata, si sarebbe senz'altro vista aggiudicare il servizio ove il r.t.i. C.I.L.T.E. non fosse stato ammesso alla gara,

per cui il Collegio, a seguito dell'illegittimità dell'aggiudicazione e della dichiarazione di inefficacia del contratto, deve condannare la stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante il subentro immediato della ricorrente nell'esecuzione del contratto a far data dalla pubblicazione della presente sentenza.

17. Il Collegio ritiene invece che la ricorrente non abbia evaso l'onere di puntuale allegazione della mancata utilità ritraibile nel caso in cui avesse eseguito l'appalto anche per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2018 e la data di effettivo subentro nel contratto.

Come affermato infatti dal Cons. St., Adunanza Plenaria, sentenza 12 maggio 2017, n. 2, spetta all'impresa danneggiata l'onere di fornire la prova rigorosa e precisa dell'ammontare del danno subito a causa della mancata aggiudicazione dell'appalto, non potendo ammettersi, in ragione della piena operatività del principio dispositivo nell'azione risarcitoria, il ricorso a criteri forfettari di quantificazione, né tantomeno una valutazione equitativa conseguente all'esperimento di un principio di prova.

18. Parimenti deve essere respinta la domanda risarcitoria per la voce di danno curriculare in quanto la ricorrente, in seguito al subentro nell'esecuzione del contratto, potrà inserire l'avvenuta esecuzione dello stesso nel suo *curriculum*.

19. In conclusione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso ed i motivi aggiunti, nella parte in cui li ripropongono, devono essere accolti e, per l'effetto, deve essere annullata l'ammissione alla gara del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e di conseguenza deve essere annullata per illegittimità derivata l'aggiudicazione del servizio di assistenza disposta in favore dello stesso in data 19 maggio 2017.

Deve essere altresì dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato tra il r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e il C.I.S.S. di Pinerolo e la A.s.l. TO3, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza.

Deve essere infine disposta l'aggiudicazione del servizio alla cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. impresa sociale o.n.l.u.s ed il conseguente subentro della stessa nel contratto di assistenza domiciliare.

La domanda risarcitoria per equivalente proposta dalla ricorrente per la mancata esecuzione del servizio dall'1 febbraio 2018 all'effettivo subentro nell'esecuzione del servizio deve essere rigettata, per difetto di prova.

20. La novità e la complessità delle questioni trattate inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del giudizio, anche di quelle del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in deroga alla regola della soccombenza.

#### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

- annulla l'ammissione alla gara del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e gli atti successivi, inclusa l'aggiudicazione al medesimo del servizio di assistenza domiciliare;
- dichiara l'inefficacia del contratto stipulato tra il r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e il C.I.S.S. di Pinerolo e la A.s.l. TO3, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone l'aggiudicazione del servizio alla ricorrente ed il suo subentro nell'esecuzione del servizio;
- rigetta la domanda di risarcimento per equivalente avanzata dalla ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Flavia Risso, Primo Referendario

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosanna Perilli**

**IL PRESIDENTE**  
**Savio Picone**

IL SEGRETARIO